

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 1974

Presidenza del Presidente
TESAURO
indi del Vice Presidente
AGRIMI

Intervengono i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione Gava e per i problemi relativi all'attuazione delle Regioni Toros.

La seduta ha inizio alle ore 17,40.

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO

La Commissione procede alla votazione per la nomina di un Segretario. Risulta eletto il senatore Buccini.

IN SEDE REFERENTE

- « Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica Amministrazione » (114);
- « Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti il riconoscimento di servizi non di ruolo dei dipendenti statali » (504), d'iniziativa del senatore Filetti;
- « Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in materia di valutazione

dell'anzianità di servizio degli insegnanti » (516), d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri, rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 22 maggio 1973);

- « Norme sul collocamento a riposo e sul trattamento di quiescenza del personale civile delle Amministrazioni dello Stato » (154), d'iniziativa del senatore Tanga;
- « Disposizioni concernenti gli impiegati dello Stato collocati fuori ruolo » (248), d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri;
- « Norme per il riconoscimento del servizio militare in carriera continuativa ai fini del trattamento di quiescenza del personale civile delle Amministrazioni dello Stato » (395), d'iniziativa del senatore Tanga;
- « Valutazione dei servizi ai fini del computo dell'anzianità richiesta per la ammissione agli scrutini di promozione degli impiegati civili dello Stato » (580), d'iniziativa del senatore Tanga;
- « Modifiche ed integrazioni all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato » (620), d'iniziativa del senatore Filetti;
- « Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle ex carriere speciali » (621), d'iniziativa del senatore Filetti;
- « Determinazione dell'anzianità di servizio per i dipendenti del pubblico impiego » (871), d'iniziativa dei senatori Cirielli ed altri;
- « Modifiche al primo e terzo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo » (892), di iniziativa del senatore Ricci;

- « **Modifica al terzo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante disposizioni transitorie sull'esodo volontario di alcune categorie di dipendenti statali** » (939), d'iniziativa del senatore Murmura;
- « **Norme in favore dei direttori di sezione statali** » (998), d'iniziativa dei senatori Cerami ed altri;
- « **Norme per la iscrizione agli albi professionali dei dirigenti ed impiegati civili dello Stato in quiescenza per applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748** » (1219), d'iniziativa del senatore Premoli;
- « **Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle ex carriere speciali** » (1239), d'iniziativa del senatore Zugno;
- « **Interpretazione autentica dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio agli impiegati civili dello Stato in caso di passaggio di carriera** » (1326), d'iniziativa dei senatori Forma ed altri;
- « **Riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte del personale delle abolite imposte di consumo rimasto in servizio presso i Comuni di appartenenza o presso lo Stato alla data del 1° gennaio 1973, per il passaggio alle dipendenze dell'Amministrazione finanziaria dello Stato o per l'esodo volontario di cui agli articoli 18, 19 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649** » (1339), d'iniziativa dei senatori Zugno e Spigaroli.
- « **Modifiche all'articolo 5 della legge 28 dicembre 1970, n. 1079, e all'articolo 47 della legge 30 giugno 1972, n. 748, per la revisione del trattamento pensionistico di alcuni dipendenti delle Ferrovie dello Stato** » (774), d'iniziativa dei senatori Cengarle ed altri).
- « **Modificazioni delle norme relative alla destinazione di diritto dei pubblici dipendenti** » (1068), d'iniziativa del senatore Limoni.
- « **Modifica dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante nuove norme per la promozione a direttore aggiunto di divisione** » (1430), d'iniziativa dei senatori Pacini ed altri.
- (Seguito dell'esame e rinvio).

Dopo che il ministro Gava ha annunciato l'avvenuta distribuzione degli emendamenti riguardanti il trasferimento delle funzioni alle Regioni, che sono stati formulati d'intesa con il Ministro per l'attuazione delle Regioni, prende la parola lo stesso ministro Toros. L'oratore dichiara anzitutto che gli

emendamenti predisposti dal Governo sono sorti dalla piena consapevolezza del collegamento esistente tra la riforma della pubblica amministrazione e l'attuazione delle Regioni, le quali, come centri di programmazione, di attività legislativa, di indirizzo dell'attività degli enti locali possono essere pienamente attuate soltanto se coinvolgono tutta la pubblica amministrazione. L'oratore afferma poi che l'attuazione dell'ordinamento costituzionale prevede un assetto dell'apparato dello Stato da realizzarsi attraverso una redistribuzione delle competenze tra centro e periferia: il primo passo è stato fatto in questa direzione con il trasferimento delle funzioni, che deve essere ora completato, come risulta del resto espressamente dalle dichiarazioni programmatiche dell'attuale Governo nonché dalle più recenti esperienze effettuate attraverso le indagini conoscitive condotte dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali e dalla 5ª Commissione del Senato.

Gli emendamenti presentati dal Governo, attraverso il meccanismo della delega, afferma il ministro Toros, consentono di effettuare tale completamento rapidamente, entro la scadenza del 1975, che rappresenta la fine della fase costituente delle regioni. Queste inoltre debbono essere associate alla emanazione dei decreti delegati, non solo per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni ma anche in ordine al riordinamento dei Ministeri. Il completamento del trasferimento delle funzioni dovrà portare anche ad una revisione dei decreti delegati emanati nel 1972, cosa che oggi appare possibile dato il miglior clima instauratosi nei rapporti tra Stato e regioni, data la esperienza pratica che si è acquisita in questi anni e dato altresì che attualmente non sussistono più quei motivi di urgenza che, nel 1972, premevano perchè alle regioni da poco istituite si affidassero le prime *tranches* di competenze. Nel trasferimento, afferma il ministro Toros, si tenderà a costituire blocchi di funzioni omogenee che prescindono dall'attuale disorganica distribuzione delle funzioni fra i diversi Ministeri. Dopo avere accennato alla necessità di adeguare alle funzioni trasferite anche i beni occorrenti per il loro esercizio, il ministro Toros ritie-

ne che possa essere trasferita anche la competenza per l'attuazione delle direttive e dei regolamenti comunitari in un sistema pienamente compatibile con quello del Trattato di Roma. Allo Stato spetta poi il controllo di tale attuazione con gli strumenti disponibili: sotto questo profilo l'oratore ritiene che gli emendamenti proposti dal Governo servano ad eliminare una lacuna, rilevata anche dalla Corte costituzionale, e consistente nell'apprestamento di strumenti per ovviare ad eventuali comportamenti omissivi delle Regioni. Dopo aver posto in luce che con gli emendamenti presentati si risolve anche, attraverso il trasferimento alle Regioni, il delicato problema degli enti nazionali o interregionali operanti in materie di competenza regionale, l'oratore pone in luce come nelle proposte governative vengano disciplinate anche le deleghe di funzioni dallo Stato alle regioni, con possibilità di ulteriore delega agli enti locali. Accennato quindi alle integrazioni che le proposte del Governo portano alle competenze delle regioni a statuto speciale, coordinandole con quelle delle regioni a statuto ordinario, il ministro Toros conclude ribadendo che la delega che il Governo chiede al Parlamento non riguarda soltanto la riforma della pubblica amministrazione centrale ma investe tutto l'assetto dello Stato.

Svolge quindi un ampio intervento il senatore Modica che si riferisce soprattutto agli emendamenti riguardanti gli articoli 3 e 4, i quali rappresentano certo un apprezzabile sforzo per allargare il discorso della riforma della pubblica amministrazione a quello strettamente connesso del completamento dell'attuazione dell'ordinamento regionale. Tale apprezzamento, prosegue l'oratore, non esime però da un esame analitico delle proposte avanzate e sotto questo profilo il senatore Modica ribadisce che le nuove proposte non sono certo tali da far cadere le riserve che la sua parte politica aveva avanzato in ordine al ricorso allo strumento della delega. Anzi, il fatto che si inserisca nel disegno di legge all'esame la materia del trasferimento alle regioni, sconsiglia ulteriormente il ricorso alla delega in quanto, trattandosi di materia ampiamente me-

ditata sarebbe possibile giungere a norme direttamente precettive, che eviterebbero fra l'altro la concessione di deleghe generiche come avvenne nel 1970 e come sembra si voglia continuare a fare anche in questa occasione, come quando negli emendamenti del Governo si parla di settori organici di competenze da trasferire con dizione generica. Altri punti delicati per i quali la delega appare inadeguata sono, a giudizio del senatore Modica, quelli riguardanti la determinazione dei poteri di indirizzo e coordinamento dello Stato rispetto all'attività legislativa delle regioni e della individuazione degli enti nazionali e interregionali le cui funzioni siano da trasferire alle stesse regioni. L'oratore ritiene poi eccessivamente limitativa rispetto al sistema previsto dalla Costituzione la specificazione che le deleghe di funzioni amministrative alle regioni possano avvenire in materie strettamente connesse con quelle di competenza regionale; analoga restrizione inoltre, e parimenti ingiustificata, sussiste, a giudizio dell'oratore, per le funzioni da assegnare agli enti locali, a proposito delle quali il senatore Modica ritiene che dovrebbero essere concesse soltanto agli enti locali elettivi. Dopo aver accennato alla delicatezza del problema posto dalla norma che prevede un coordinamento statale in materie di competenza regionale in conseguenza della necessità di rispettare obblighi internazionali, il senatore Modica si sofferma sui controlli previsti dalle proposte governative per le attività in materie delegate, controlli che, nel caso di deleghe da parte della regione agli enti locali, dovrebbero essere effettuati esclusivamente dalle regioni stesse.

Il senatore Modica si sofferma quindi sulla norma che prevede un intervento sostitutivo dello Stato in caso di comportamento omissivo delle regioni ritenendo che tale intervento contrasti con il sistema costituzionale ed invitando la Commissione ed il Governo ad approfondire il discorso ricorrendo eventualmente, in caso di gravi omissioni delle regioni in materie proprie e delegate, agli strumenti già previsti dalla Costituzione (scioglimento dei consigli regionali o istruzioni del Governo al presidente della

Giunta regionale). Infine il senatore Modica conclude il suo intervento affermando che anche per quanto riguarda la disciplina dell'attività amministrativa, considerata all'articolo 4 del disegno di legge e dai relativi emendamenti del Governo (che peraltro appaiono più rispettosi della normativa costituzionale) lo strumento della delega appare inadeguato e che anche in questa materia si potrebbero emanare norme direttamente precettive.

Parla successivamente il senatore Brugger il quale chiede anzitutto che venga chiarito il significato del trasferimento delle funzioni svolte dagli enti nazionali o interregionali alle regioni, se cioè esso comporti una regionalizzazione degli enti ovvero la attribuzione diretta delle funzioni di essi alle regioni. Un altro punto da chiarire, a giudizio dell'oratore, è quello riguardante la utilizzazione, prevista dagli emendamenti governativi, degli uffici periferici statali per l'esercizio delle funzioni delegate da parte delle regioni. È questo un punto da approfondire in quanto si rischia di ricreare per questa via situazioni di codipendenza degli uffici. Un altro punto da chiarire, secondo il senatore Brugger, è quello riguardante l'attuazione delle direttive comunitarie in materie di competenza regionale.

Prende quindi la parola il senatore Bacchi il quale osserva che la normativa costituzionale in materia regionale è sufficientemente chiara e che pertanto lo strumento della delega appare pienamente giustificato, trattandosi di emanare norme estremamente complesse per le quali il Governo si troverà di fronte i chiari limiti posti dalla Costituzione. Anch'egli ritiene meritevole di approfondimento il punto della partecipazione regionale alla attuazione delle direttive comunitarie, partecipazione che potrebbe essere stabilita di volta in volta e non prevista in via generale, dal momento che gli accordi comunitari sono accordi fra Stati. Venendo quindi a parlare in generale del rapporto tra Stato e regioni, l'oratore afferma che essendo le seconde delle ripartizioni rappresentative dello Stato è necessario un coordinamento preventivo della attività regionale; per lo

stesso motivo, afferma il senatore Bacchi, è giusta la previsione di una facoltà sostitutiva dello Stato in caso di omissioni da parte delle regioni anche perchè principio generale della attività pubblica deve essere quello della responsabilità. Dopo aver accennato alla necessità che vengano chiariti i criteri per determinare la organicità dei settori delle competenze da trasferire, il senatore Bacchi conclude affermando che la sua parte politica, pur essendo stata contraria all'attuazione dell'ordinamento regionale, ritiene che esso, una volta attuato, debba essere posto nelle migliori condizioni di funzionamento.

Interviene successivamente il senatore Maffioletti che si sofferma sull'emendamento proposto dal Governo all'articolo 6, riguardante la procedura per la emanazione dei decreti delegati: sotto questo profilo l'oratore ritiene necessario ridurre l'incidenza dei singoli Ministri i cui dicasteri sono interessati al riordinamento o al trasferimento delle funzioni, al fine di evitare il ripetersi di resistenze burocratiche su entrambi i terreni. Il senatore Maffioletti afferma quindi che è necessario associare maggiormente il Parlamento al controllo sul rispetto dei criteri e dei principi informativi della delega. A tal proposito l'oratore suggerisce la possibilità di prevedere una sorta di revoca della delega in caso di mancato rispetto dei criteri. Inoltre è necessaria, a giudizio dell'oratore, una maggiore incidenza delle regioni nella elaborazione dei decreti delegati.

Il senatore Maffioletti afferma quindi che il disegno di legge di delega all'esame involge gravi problemi, per cui egli esclude che si possa giungere ad una conclusione entro la prossima settimana pur negando a tale sua affermazione qualsiasi intento ostruzionistico. Occorre soltanto approfondire i problemi e a tal fine l'oratore chiede che la Commissione acquisisca il materiale già elaborato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali nel corso della sua indagine conoscitiva.

Parla successivamente il senatore Branca il quale, dopo aver preso atto positivamente delle opinioni espresse in varie sedi dal ministro Toros, rileva che esse non trovano

sempre un puntuale riscontro negli emendamenti presentati. Egli chiede poi che il Governo chiarisca quali enti nazionali o interregionali debbano cedere le loro funzioni alle Regioni e se lo stesso Governo intende, attraverso il meccanismo delle deleghe, allargare la competenza regionale; in caso affermativo, dichiara l'oratore, mal si comprende perchè le materie delegabili debbano essere strettamente connesse con quelle di competenza regionale. Dopo aver ripreso il rilievo del senatore Brugger circa gli inconvenienti che possono sorgere dalla utilizzazione da parte delle regioni degli uffici periferici statali per l'esercizio di funzioni delegate, il senatore Branca conclude il suo intervento dichiarando di ritenere pericolose le norme riguardanti l'attività sostitutiva dello Stato in caso di inadempienze da parte delle regioni e chiedendo che si pongano limiti precisi e non generici a tale attività sostitutiva.

Ai vari oratori replica quindi il ministro Gava, il quale premette anzitutto che il Governo non ha alcuna intenzione di soffocare la discussione: bisogna però tenere presente che se si vuole che il trasferimento delle funzioni sia approvato prima della scadenza del 1975 occorre che il disegno di legge di delega sia approvato da entrambe le Camere entro le ferie estive, data la complessità dei successivi adempimenti necessari prima di giungere alla emanazione dei decreti delegati. Pertanto se si vuole approfondire i problemi occorre farlo in una serie di sedute assai ravvicinate. Il Ministro rileva che l'attività sostitutiva dello Stato in caso di omissioni delle regioni è prevista negli emendamenti soltanto nei casi in cui vi siano termini sostanzialmente perentori. Sempre al senatore Branca, l'oratore fa rilevare che la conservazione degli uffici periferici statali in caso di delega di funzioni è giustificata dal fatto che sussiste sempre l'eventualità di una revoca della delega. Venendo successivamente a parlare delle competenze regionali per l'attuazione delle direttive comunitarie, il ministro osserva che la questione è particolarmente delicata e avanza l'ipotesi di una legge-quadro statale di ricezione di tali direttive e di una successiva attività legisla-

tiva delle regioni. Sul tema degli enti interregionali o nazionali operanti in materia di competenze regionali, il Ministro osserva che nell'intendimento del Governo è da prevedere il trasferimento delle funzioni di tutti gli enti di questo tipo, con la sola condizione di conservare ai loro dipendenti il trattamento economico acquisito. Passando a replicare al senatore Modica sulla questione generale del ricorso allo strumento della delega, il ministro Gava osserva che la delega consente in realtà un risparmio di tempo ed anche una maggiore organicità nel lavoro di individuazione delle funzioni da trasferire. Venendo poi a parlare della delega di funzioni amministrative, l'oratore rileva che la connessione di tali funzioni con quelle proprie delle regioni costituisce in realtà una garanzia per queste ultime, le quali ancora si trovano in una fase di avvio e non possono certo essere gravate da compiti eccessivi.

Riguardo alle deleghe di funzioni agli enti locali, il Ministro dichiara che i controlli su di essi non debbono essere duplici (statali e regionali), ma alternativi ed afferma quindi che il coordinamento statale dell'attività legislativa regionale risulta implicitamente dai limiti posti all'attività legislativa regionale dall'articolo 117 della Costituzione. Dopo aver espresso l'avviso che, in ordine all'articolo 4, la disciplina delle procedure amministrative possa avvenire soltanto con delega, l'oratore conclude replicando al senatore Maffioletti sull'articolo 6, a proposito del quale afferma che le proposte del Governo riducono il peso, nella emanazione dei decreti delegati, dei Ministri i cui Dicasteri sono soggetti a riordinamento o al trasferimento delle funzioni ed aumentano invece quello delle Regioni.

Dopo un breve intervento del ministro Toros che si associa alla replica del ministro Gava e ribadisce come gli emendamenti presentati si inseriscano in un corretto rapporto tra Stato e Regioni, il senatore Modica, in un breve intervento, dichiara che la sua parte politica intende portare un sereno e costruttivo contributo alla discussione a condizione che la maggioranza dimostri una certa apertura e che mantenga una coerenza di comportamento anche in atti esterni alla discus-

sione sulla delega; in particolare l'oratore chiede al Ministro per la organizzazione della pubblica amministrazione di adoperarsi per evitare che in sede di approvazione del disegno di legge n. 839 (Autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali) vengano surrettiziamente introdotte norme che incidono profondamente sull'assetto della pubblica amministrazione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Agnini avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani 6 febbraio alle ore 17,30 con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 20,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione)

e

12^a (Igiene e sanità)

Mercoledì 6 febbraio 1974, ore 17

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge 18 marzo 1968, n. 431, recante provvidenze per l'assistenza psichiatrica (1110).

1^a Commissione permanente

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione)

Mercoledì 6 febbraio 1974, ore 17,30

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Norme integrative dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 265, sul trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale (1083-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica Amministrazione (114).

FILETTI. — Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti il riconoscimento di servizi non di ruolo dei dipendenti statali (504).

BARTOLOMEI ed altri. — Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in materia di valutazione dell'anzianità di servizio degli insegnanti (516).

(*Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 22 maggio 1973*).

TANGA. — Norme sul collocamento a riposo e sul trattamento di quiescenza del personale civile delle Amministrazioni dello Stato (154).

ZUGNO ed altri. — Disposizioni concernenti gli impiegati dello Stato collocati fuori ruolo (248).

TANGA. — Norme per il riconoscimento del servizio militare in carriera continuativa ai fini del trattamento di quiescenza del personale civile delle amministrazioni dello Stato (395).

TANGA. — Valutazione dei servizi ai fini del computo dell'anzianità richiesta per

l'ammissione agli scrutini di promozione degli impiegati civili dello Stato (580).

FILETTI. — Modifiche ed integrazioni all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato (620).

FILETTI. — Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle ex carriere speciali (621).

CIRIELLI ed altri. — Determinazione dell'anzianità di servizio per i dipendenti del pubblico impiego (871).

RICCI. — Modifiche al primo e terzo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (892).

MURMURA. — Modifica al terzo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante disposizioni transitorie sull'esodo volontario di alcune categorie di dipendenti statali (939).

CERAMI ed altri. — Norme in favore dei direttori di sezione statali (998).

PREMOLI. — Norme per la iscrizione agli albi professionali dei dirigenti ed impiegati civili dello Stato in quiescenza per applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (1219).

ZUGNO. — Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle ex carriere speciali (1239).

FORMA ed altri. — Interpretazione autentica dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio agli impiegati civili dello Stato in caso di passaggio di carriera (1326).

ZUGNO e SPIGAROLI. — Riapertura dei termini per la presentazione delle doman-

de da parte del personale delle abolite imposte di consume rimasto in servizio presso i Comuni di appartenenza o presso lo Stato alla data del 1° gennaio 1973, per il passaggio alle dipendenze dell'Amministrazione finanziaria dello Stato o per l'esodo volontario di cui agli articoli 18, 19 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 (1339).

CENGARLE ed altri. — Modifiche all'articolo 5 della legge 28 dicembre 1970, n. 1079, e all'articolo 47 della legge 30 giugno 1972, n. 748, per la revisione del trattamento pensionistico di alcuni dipendenti delle Ferrovie dello Stato (774).

LIMONI. — Modificazioni delle norme relative alla destituzione di diritto dei pubblici dipendenti (1068).

PACINI ed altri. — Modifica dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante nuove norme per la promozione a direttore aggiunto di divisione (1340).

2. SPAGNOLLI ed altri. — Norme per l'assunzione e la gestione diretta dei servizi pubblici degli enti locali (108).

II. Esame dei disegni di legge:

1. FOLLIERI. — Riconoscimento giuridico della professione di investigatore privato ed istituzione dell'albo (758).

2. MODICA ed altri. — Adeguamento dei controlli sugli enti locali e loro aziende alle norme costituzionali (790).

3. PIERACCINI ed altri. — Norme sui controlli delle Regioni sugli enti locali (801).

4. MODICA ed altri. — Norme per le associazioni consortili di comuni e province e per la programmazione economica e territoriale comprensoriale (1015).

5. SPAGNOLLI ed altri. — Istituzione della Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle province; estensione in loro favore dell'assistenza di malattia a carico dell'INADEL (1151).

2ª Commissione permanente

(Giustizia)

Mercoledì 6 febbraio 1974, ore 10

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati MICHELI Pietro ed altri. — Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778 del codice civile ed all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi per i crediti dei coltivatori diretti, dei professionisti, delle imprese artigiane e degli agenti di commercio (973) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ZUGNO e DE VITO. — Modificazione all'articolo 2751 del Codice civile per costituire un privilegio generale sui beni mobili a favore di crediti di imprese artigiane (244).

LUGNANO ed altri. — Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari (435).

PAZIENZA ed altri. — Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari e concorsuali (636).

2. Deputato TOZZI CONDIVI. — Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario (1147) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede redigente

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche al libro secondo del Codice penale (420).

2. ENDRICH. — Modificazione dell'articolo 324 del Codice penale, concernente il reato d'interesse privato in atti di ufficio (634).

3. Modifiche al Codice penale in materia di tutela del sentimento religioso (1141).

4. PIERACCINI ed altri. — Abrogazione e modifiche di alcune norme del codice penale (54) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

5. ENDRICH e NENCIONI. — Modificazione dell'articolo 626 del Codice penale concernente i furti punibili a querela dell'offeso (158).

6. ROMAGNOLI CARETTONI Tullia ed altri. — Norme penali sulla contraffazione e alterazione delle monete (264).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. — Disposizioni penali a tutela delle minoranze regionali e linguistiche (618).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. ARENA. — Modifiche alla legge 1° dicembre 1956, n. 1426, sui compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (448).

2. CIFARELLI. — Sanzioni penali per il reato di pirateria aerea (60).

Repressione della cattura illecita degli aeromobili (457).

II. Esame dei disegni di legge:

1. CARRARO e FOLLIERI. — Disciplina del condominio in fase di attuazione (598).

2. VIVIANI ed altri. — Disciplina delle società civili per l'esercizio di attività professionali (1102).

3. MARTINAZZOLI e COPPOLA. — Modifica dell'articolo 322 del Codice penale militare di pace (1299).

4. COPPOLA e MARTINAZZOLI. — Modifica dell'articolo 323 del Codice penale militare di pace (1320).

5. NENCIONI ed altri. — Tutela dell'ordine pubblico e misure di prevenzione contro la criminalità (16).

6. BARTOLOMEI ed altri. — Nuove norme contro la criminalità (1422).

4ª Commissione permanente

(Difesa)

*Mercoledì 6 febbraio 1974, ore 10**In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. MARCORA ed altri. — Interpretazione autentica degli articoli 1 e 12 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza (1126).

2. MARCORA ed altri. — Modifica all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, numero 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza (1127).

3. MARCORA ed altri. — Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 2 e 13 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza (1128).

II. Esame dei disegni di legge:

1. TANGA e ZUGNO. — Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente a disposizione in particolari situazioni (456).

2. SANTALCO. — Retrodatazione della nomina a sottotenente dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente degli ufficiali reclutati in base all'articolo 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 (1303).

3. LICINI ed altri. — Assegnazione alle specialità alpine dei cittadini soggetti agli obblighi di leva (1398).

4. TEDESCHI Mario e NENCIONI. — Modifica dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1973, n. 489, sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito (1383).

5ª Commissione permanente

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

*Mercoledì 6 febbraio 1974, ore 10**In sede referente*

Esame del disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1973 (1471).

6ª Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

*Mercoledì 6 febbraio 1974, ore 10**In sede deliberante*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. ZUGNO ed altri. — Modificazioni al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, riguardante le operazioni di credito agrario (683).

2. Concessione di una indennità *una tantum* in sostituzione delle assegnazioni vitalizie di cui alla legge 8 luglio 1883, numero 1496, e successive modificazioni (565).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

1. MURMURA. — Modificazioni all'ordinamento del tributo di soggiorno (427).

2. MODICA ed altri. — Provvedimenti straordinari per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali (566).

3. FILLIETROZ. — Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella Regione Valle d'Aosta (1245).

4. DE PONTI ed altri. — Limiti operativi degli istituti regionali di credito a medio termine (1148).

5. ZUGNO ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra più colpiti (1165).

6. DAL CANTON Maria Pia. — Riscatto del corso scolastico per il conseguimento del diploma di ostetrica ai fini della pensione (210).

7. ZICCARDI ed altri. — Modificazioni alle norme sul trattamento di pensione dei salariati dello Stato (475).

8. ASSIRELLI ed altri. — Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche (708).

9. SEGNANA ed altri. — Integrazione delle disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza (511) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

10. ZUGNO ed altri. — Modificazioni al testo unico delle leggi per l'imposta sugli spiriti approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 (1240).

11. SEGNANA ed altri. — Estensione agli iscritti alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro delle norme del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, relative alla valutazione del servizio militare ai fini del computo della pensione civile (879).

12. ZUGNO ed altri. — Modifiche all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la garanzia del Fondo interbancario (1340).

13. LEGGIERI. — Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo (853).

14. BALDINI ed altri. — Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in fa-

vore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi (1322).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge.

1. Deputati SCOTTI ed altri. — Limiti operativi della sezione credito industriale della Banca nazionale del lavoro (1116) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. PATRINI ed altri. — Modifiche al testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, al regolamento per l'esecuzione di detto testo unico, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225, ed all'articolo 38 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 (legge bancaria), e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alla disciplina degli emolumenti, dei rimborsi spese e del divieto di assumere obbligazioni, relativa agli esponenti aziendali (1243).

3. LEPRE ed altri. — Modifica alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, recante norme sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra (799).

4. Integrazioni e modifiche al Fondo speciale di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, destinato alla ricerca applicata (1163) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. ALBERTINI ed altri. — Interpretazione autentica dell'articolo 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, recante disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie, in relazione all'articolo 9 del testo unico approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 (907).

6. VEDOVATO. — Modifiche ed integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1066, in materia di concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti (1169).

7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Mercoledì 6 febbraio 1974, ore 10

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla ricerca scientifica: audizione del professor Vincenzo Caglioti, nonché dei presidenti dei comitati nazionali di consulenza del CNR, per le scienze fisiche, professor Edoardo Amaldi, per le scienze giuridiche e politiche, professor Aldo Sandulli, e per le ricerche tecnologiche, professor Mario Silvestri.

8ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 6 febbraio 1974, ore 9,30

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

1. Autorizzazione al Ministero della difesa a costruire od acquistare alloggi di tipo economico per il personale militare (1028) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Ulteriore aumento delle partecipazioni azionarie dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in aggiunta a quello disposto con legge 10 dicembre 1969, n. 969 (795).

3. Cessione in proprietà degli alloggi costruiti dallo Stato in dipendenza di terremoti (963).

4. FRACASSI. — Provvidenze a favore del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione proveniente da altri enti (994).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Ristrutturazione delle linee marittime di preminente interesse nazionale (975).

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Revisione del trattamento economico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1494) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Sistemazione degli incaricati di stazione, fermata e passaggi a livello nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1495) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Disposizioni in materia di prescrizione dei crediti dei libretti postali di risparmio (432-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

4. Abolizione, in materia di forniture, delle discriminazioni dovute alla nazionalità nei confronti dei paesi membri della CEE (947).

5. Disposizioni integrative alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, relativa al piano regolatore generale degli acquedotti (1095) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Costruzione di case da assegnare al personale del centro internazionale di fisica teorica di Trieste (1096) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS (1249) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9ª Commissione permanente

(Agricoltura)

Mercoledì 6 febbraio 1974, ore 9,30

Comunicazioni del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sui problemi della politica agricola comune e sui nuovi prezzi agricoli.

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. CIPOLLA ed altri. — Norme in materia di enfiteusi (1364).

2. MARCORÀ ed altri. — Istituzione di un premio per l'abbattimento di bovini di peso superiore ai tre quintali (29).

3. ARTIOLI ed altri. — Provvedimenti per il rilancio della produzione zootecnica nazionale (661).

4. BARTOLOMEI e SPAGNOLLI. — Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi (111).

5. CIFARELLI ed altri. — Legge-quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali (222).

6. MAZZOLI. — Legge quadro per i parchi nazionali, regionali e le riserve naturali (473).

7. ABENANTE ed altri. — Istituzione del parco naturale del Vesuvio (552).

8. ARENA ed altri. — Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellazione (336).

DALVIT ed altri. — Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2 della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799 (583). (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia (665).

10^a Commissione permanente

(Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 6 febbraio 1974, ore 10

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. MERLONI ed altri. — Modifica degli articoli 15 e 30 del testo unico per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 (528-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. Concessione all'Unione nazionale dei consumatori di un contributo annuo a carico dello Stato (1006).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

TOGNI ed altri. — Istituzione di un ruolo dei concessionari di vendita della produzione automobilistica presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (766).

12^a Commissione permanente

(Igiene e sanità)

Mercoledì 6 febbraio 1974, ore 10,30

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

LEGGIERI. — Istituzione del servizio di profilassi della carie dentaria (1254).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

DAL CANTON Maria Pia ed altri. — Obbligatorietà della vaccinazione antirosolia per le minori degli anni nove e per alcune categorie di lavoratrici (980).

In sede consultiva

I. Esame del disegno di legge:

LA ROSA ed altri. — Modifica dell'articolo unico della legge 7 maggio 1965, n. 459, e della legge 2 aprile 1968, n. 517, riguardanti il collocamento a riposo degli ufficiali sanitari e sanitari condotti (443).

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia

Mercoledì 6 febbraio 1974, ore 10 e 17

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23